

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII
N. 20

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAUTI, MAZZONE, MUSCARDINI PALLI, DEL DONNO

Presentata il 16 ottobre 1986

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla crisi della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione della sanità in Italia non solo dimostra, in ogni momento, carenze strutturali sempre più gravi ma evidenzia ogni giorno di più una serie di « fatti » da codice penale che infatti sono frequentissimo oggetto di azioni giudiziarie.

Di fronte a questo stato di cose riteniamo necessario e doveroso che la Camera sia informata, il più compiutamente possibile, su quanto avviene nel settore della sanità o ai suoi margini.

Proponiamo perciò la più sollecita costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta formata da soli deputati, con il compito di accertare, in primo luogo, l'entità del recente scandalo delle « fustelle » contraffatte, o riciclate se originali. Si tratta di un problema purtroppo generalizzato che la Camera farà

bene ad accertare se oltre alla delinquenza comune ed alla mafia, che appare interessata in prima persona nella truffa, non vi siano anche altri responsabili.

La Commissione, inoltre, dovrà accertare la corrispondenza dei comitati di gestione alla situazione delle singole unità sanitarie locali, ponendo particolare attenzione alla loro composizione, alla qualifica professionale dei singoli membri dei comitati, ai costi dell'assetto burocratico, e quanto altro possa essere utile per comprendere le cause e le ragioni del degrado di questi comitati.

La Commissione dovrà anche accertare le reali conseguenze della legge che ha aperto le porte degli ospedali psichiatrici, e l'attuale situazione di questo settore, sentendo anche le associazioni dei familiari dei malati di mente.

Contestualmente l'indagine della Commissione dovrà estendersi su due fatti di estrema importanza sociale: lo stato e le prospettive della lotta contro la droga, nonché lo stato e le prospettive della lotta contro l'AIDS.

I problemi e le questioni su cui indagare sono vasti e senz'altro complessi, per cui abbiamo previsto una Commissione di ventiquattro deputati, in modo da poter

creare dei gruppi di lavoro, nell'ambito della stessa Commissione, ed affrontare contemporaneamente ma separatamente gli argomenti indicati.

Onorevoli colleghi! Siamo certi del vostro voto favorevole alla presente proposta di inchiesta, che direttamente o indirettamente interessa non soltanto noi parlamentari, ma tutta la popolazione.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta composta da 24 deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati, è scelto tra parlamentari che hanno una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare le cause della crisi della sanità, con particolare riguardo:

a) all'entità, ed alla connessione con la criminalità organizzata dello « scandalo delle fustelle »;

b) allo stato ed al funzionamento del Servizio sanitario nazionale, in relazione alla composizione, alle qualifiche professionali dei componenti, ai costi e al funzionamento dei comitati di gestione;

c) alle conseguenze della legge 13 maggio 1978, n. 180, in relazione:

1) al numero e al funzionamento dei servizi psichiatrici, ai loro costi, ed al numero e qualificazione professionale dei medici e del personale paramedico;

2) all'accertamento statistico sui morti, suicidi, scomparse dei pazienti e sulle loro vittime;

3) alle proposte e denunce delle associazioni dei familiari dei malati di mente;

d) alla diffusione della droga, anche in relazione della efficienza delle strutture curative e di reinserimento, pubbliche e private, e ai risultati conseguiti da queste;

e) alla diffusione, controllo ed efficacia dei sistemi curativi, e loro presidi, per malati di AIDS, anche in relazione alle iniziative prese da altri Stati.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni della autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. Per quanto concerne l'opposizione del segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 6.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia d'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alla relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere conoscenza del loro contenuto.

ART. 7.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può

chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

ART. 8.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 9.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera su l'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1.

ART. 10.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 11.

1. Per i servizi di segreteria e per il personale della Commissione decide il Presidente della Camera.

ART. 12.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

ART. 13.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 14.

1. Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta fanno carico sul bilancio della Camera dei deputati.